

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3138

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI GERARDO, FABBRI RICCARDO, CODACCI PISANELLI, CANESTRARI, AMADEI GIUSEPPE, REALE GIUSEPPE, MANCINI ANTONIO, BIASUTTI, MACCHIAVELLI, DI PIAZZA, ALBA, TITOMANLIO VITTORIA, COLLESELLI, TURNATURI, CERUTI CARLO, DE CAPUA, COLASANTO, SPADOLA, SINESIO, CAVALLARO NICOLA, FORTINI, LEONE RAFFAELE, BALDANI GUERRA, VERONESI, BIAGIONI, RAMPA, SGARLATA**

*Presentata il 6 maggio 1966*

Norme interpretative e modificative delle disposizioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dell'articolo 166 del testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e abrogazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato chiamato in questi ultimi decenni a svolgere nel suo complesso una rilevante massa di lavoro, in costante aumento.

L'analisi dello sviluppo di tale lavoro mette in risalto che alcuni settori della struttura burocratica dell'Ispettorato sono divenuti insufficienti, scarsi di attrezzature e inadeguati come tecnica funzionale, mentre altri presentano una struttura comunque non più rispondente alle attuali necessità.

Tutto ciò esige una riforma sollecitata di questa amministrazione pubblica, per renderla idonea ad affrontare le odierne esigenze, mediante il riesame dei compiti ad essa spettanti —

anche tenendo presente quanto si fa e si vuol fare da parte di altri Ministeri — la conseguente modifica dell'organizzazione interna e mediante una migliore e più razionale ripartizione del lavoro tra i dipendenti.

L'auspicata riforma investe perciò non solo i problemi interni dell'Ispettorato, ma anche quelli che derivano dal suo coordinamento con le ferrovie dello Stato e, insieme, dai rapporti con le altre amministrazioni pubbliche interessate al settore.

Nell'attesa che la riforma giunga a positiva e, auguriamo, sollecita conclusione, urge intanto eliminare alcuni ostacoli che, pur avendo una particolare e limitata natura, sono tali tuttavia da provocare notevoli remore al funzionamento dell'Ispettorato medesimo, im-

pedendo una più razionale utilizzazione del personale.

La presente proposta di legge vuole raggiungere questo scopo, importante e urgente, attraverso la modifica di alcune disposizioni in vigore.

Con essa infatti viene data facoltà all'amministrazione di avvalersi di tutto il personale per far fronte all'aumento di lavoro della motorizzazione, ovviamente in funzioni e mansioni proprie delle carriere di appartenenza, in base alla preparazione tecnica e amministrativa e alla specializzazione posseduta. In tal modo parte del lavoro, che è effettuato — almeno nominalmente — soltanto da funzionari della carriera direttiva-tecnica, potrà essere affidato a personale di altre carriere in possesso di adeguate cognizioni (come di fatto molte volte avviene), a giudizio discrezionale dell'amministrazione.

Poiché all'espletamento di tali compiti è legata la percezione dei proventi di cui usufruisce tutto il personale della motorizzazione, nella presente proposta è stata prevista una nuova disciplina di essi, già contemplata dall'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che viene abrogato.

Inoltre, anche in relazione alle recenti polemiche sulla assenza di controlli e sull'entità di questi compensi, si è ritenuto opportuno, insieme all'istituzione di limiti, modificarne la disciplina, facendo passare attraverso il Ministero del tesoro l'attuale gestione extra-bilancio, che viene pure assoggettata al controllo della Corte dei conti.

Col sistema ora proposto, insieme al controllo completo della gestione, si ottiene una nuova fonte di entrata per lo Stato, che potrà acquisire il 20 per cento di tutti i proventi lordi riscossi dall'Ispettorato e inoltre un maggior gettito, rispetto al 1965, derivante dall'incremento costante della motorizzazione, senza nel contempo intaccare l'incentivo a favore del personale stesso, insostituibile sprone per la più elevata produttività del lavoro.

Alcuni cenni sui singoli articoli chiariranno ancor meglio i concetti espressi.

L'articolo 1 precisa che le operazioni per il collaudo e la revisione dei veicoli e dei natanti e per il rilascio delle patenti di guida sono di competenza dell'Ispettorato e sono svolte dal personale dipendente secondo funzioni e mansioni proprie delle carriere e qualifiche di appartenenza, attribuite, nello specifico settore della motorizzazione, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Questa disposizione modifica gli articoli 54 e 85 del Codice della strada vigente e l'articolo 108 del Codice della strada del 1933 (mantenuto in vigore dall'articolo 145 dell'attuale Codice della strada) che attribuiscono direttamente agli ingegneri dell'Ispettorato e ad esso soltanto lo svolgimento di quei compiti.

È indubbia l'opportunità che sia l'Amministrazione a valutare come ripartire il lavoro tra il personale di cui dispone, in relazione anche a quello di cui può difettare, e alle esigenze che variano continuamente nel tempo.

L'articolo 2 fissa le indennità che sono riscosse dall'Ispettorato per le prestazioni da esso svolte nell'interesse di terzi. Queste somme sono versate al Fondo di previdenza e di assistenza, che provvede alla loro erogazione.

Per semplicità di calcolo e per ridurre la entità dei compensi si è ritenuto opportuno di fissare le indennità nell'unica cifra di lire 1.000.

Dalle somme riscosse, prima del versamento al Fondo di previdenza, dovranno essere prelevate tutte le spese per le attrezzature, le forniture agli uffici di apparecchi meccanografici, di stampati, libretti di circolazione e patenti, per la costruzione di locali idonei allo svolgimento di operazioni di visita e prova di veicoli, e per le indennità di missione al personale che procede alle operazioni. Con questo sistema i proventi da corrispondere risulteranno sensibilmente ridotti e potranno essere sempre ritoccati in favore di una migliore attrezzatura delle sedi e degli uffici.

L'articolo 3 stabilisce che le operazioni relative al collaudo dei natanti sono sottoposte, per criterio di uniformità, alle stesse disposizioni che regolano le analoghe operazioni del settore automobilistico.

Con l'articolo 4 detto Fondo di previdenza e di assistenza è sottoposto al controllo della Corte dei Conti e si stabilisce un limite alle somme che possono essere erogate al personale. L'eccedenza eventuale è devoluta al Tesoro. Con questo sistema l'incremento della motorizzazione non si risolverà in un aumento dell'indennità, ma in un maggiore introito per lo Stato.

Inoltre in questo articolo si dispone che la ripartizione delle somme è fatta secondo coefficienti fissati con decreto del Ministro.

L'articolo 5 stabilisce che i fondi spettanti al personale dell'Ispettorato, in base all'articolo 139 del Codice della strada, per la previdenza e assistenza, sono amministrati dal Fondo di previdenza e di assistenza.

L'articolo 6 stabilisce che lo statuto del Fondo di previdenza e di assistenza, di nuova istituzione, è approvato mediante decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, fissando insieme alcuni criteri a cui deve essere ispirata l'amministrazione del Fondo.

Con l'articolo 7 si provvede alla messa in liquidazione degli Organi che attualmente amministrano le indennità corrisposte al personale.

I presentatori confidano pertanto che avranno l'approvazione del Parlamento alla presente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'esercizio dei compiti inerenti agli accertamenti, agli esami, agli esperimenti e alle autorizzazioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, di cui all'articolo 166 del Testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, spetta al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le funzioni e mansioni specifiche sono attribuite al personale, secondo la carriera di appartenenza, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

L'esame di idoneità per il rilascio della patente di guida previsto dall'articolo 85 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché quello per il conseguimento della patente di abilitazione alla guida di natanti in acque interne, di cui all'articolo 24 del regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813, è sostenuto davanti ad un funzionario tecnico od amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nulla è innovato circa l'intervento del rappresentante dell'Automobile Club d'Italia.

### ART. 2.

I richiedenti le operazioni di visita e prova di autoveicoli, di rimorchi di autoveicoli, di determinazione di potenza dei motori, di esame di patente, di esperimenti e autorizzazioni di cui ai titoli V e VI del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono tenuti a corrispondere all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità stabilite dall'Ispettorato generale della motorizzazione ci-

vile e dei trasporti in concessione, la somma di lire 1.000.

I candidati agli esami per il conseguimento della patente sono tenuti altresì a corrispondere, tramite l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Commissario dell'Automobile Club d'Italia, per l'esame teorico cui interviene, l'indennità di lire 100.

I richiedenti la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A) sono tenuti a versare la somma di lire 150.

I documenti di circolazione e quelli occorrenti per le operazioni e autorizzazioni domandate sono forniti direttamente a cura dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede altresì agli strumenti e alle apparecchiature necessarie all'espletamento delle operazioni.

Gli introiti di cui ai commi precedenti sono versati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

L'80 per cento dell'ammontare versato è attribuito all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che — dopo aver dedotto le spese relative alla fornitura degli stampati, delle attrezzature e degli impianti occorrenti per le operazioni e all'importo delle indennità di trasferta, nei casi in cui ricorrono secondo le disposizioni di legge, da corrispondere a coloro che partecipano alle operazioni — devolve la somma residua al Fondo di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per essere erogata a tutto il personale, a compenso delle particolari operazioni tecniche e delle maggiori prestazioni, con i limiti di cui al successivo articolo 4.

L'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è abrogato.

### ART. 3.

Per le operazioni relative ai motoscafi, alle imbarcazioni a motore, ai motori entro e fuori bordo ed alla loro guida, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

### ART. 4.

L'erogazione annua delle somme verrà disposta dal Fondo di previdenza e di assistenza in modo che non venga superato il rapporto esistente nell'anno 1965, fra il totale dei proventi percepiti dal personale in servizio presso

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per effetto dell'applicazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e successive modificazioni, e l'importo complessivo corrisposto per stipendi al personale medesimo.

L'eventuale eccedenza è devoluta al Tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

La ripartizione fra il personale delle somme che saranno erogate dal Fondo previdenza e di assistenza è fatta secondo coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, avendosi riguardo alla carriera, alla qualifica ed all'anzianità di servizio.

Sulla erogazione annuale il Fondo di previdenza e di assistenza corrisponderà al personale anticipazioni mensili.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, su proposta del Comitato di gestione del fondo suddetto, provvederà ad emanare apposito regolamento di attuazione della previdenza e assistenza, entro tre mesi dalla costituzione del Comitato stesso. Nel regolamento sarà anche fissata la somma percentuale da destinare distintamente alla previdenza ed all'assistenza, ad integrazione delle somme che saranno versate al predetto Fondo in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 5.

La gestione del Fondo di previdenza e di assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione è sottoposta al controllo previsto dalla legge 31 marzo 1950, n. 259.

## ART. 5.

Il Fondo di previdenza e di assistenza fra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui al precedente articolo 2, amministra pure le somme che saranno versate all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per forme assistenziali e previdenziali, in base all'articolo 139 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1950, n. 393.

## ART. 6.

Lo statuto del Fondo di previdenza e di assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui al precedente articolo 2, sarà approvato con decreto del Mi-

nistro dei trasporti e dell'aviazione civile, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Le cariche amministrative del predetto Fondo di previdenza e di assistenza sono a carattere elettivo, di durata biennale e non retribuite. Il loro conferimento è incompatibile con la carica di direttore generale e compartimentale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

**ART. 7.**

Alla liquidazione della Cassa di colleganza tra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, o dell'esistente Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sarà provveduto con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.